



**Cineca Consorzio Interuniversitario**

*Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail [agbs@cineca.it](mailto:agbs@cineca.it) - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

*Altre sedi operative:*

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli  
Tel. +39 081.5593711

**CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO**

***TRA***

**CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Appaltante”).

***E***

\_\_\_\_\_ (CF. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Esecutore”).

**Premesso che:**

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e all'art. \_\_\_\_ del presente contratto mediante \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_;
- L'Esecutore ha presentato la polizza RC professionale prescritta dall'art. \_\_\_\_ del presente contratto con n. identificativo \_\_\_\_\_;
- Ai fini delle verifiche antimafia si applica l'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Qualora dalle risultanze della Prefettura dovessero emergere cause ostative, si procederà con la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia definitiva e con la segnalazione del fatto alle autorità competenti;
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività \_\_\_\_\_;
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. \_\_\_\_\_ sul Portale Appalti dedicato di CINECA;

**Tutto ciò premesso e considerato**

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

## 1. Oggetto dell'appalto

Il contratto ha ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), per la gestione delle polizze assicurative che fanno capo al CINECA.

La gestione delle predette polizze da parte del Broker che verrà individuato non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del CINECA né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio poiché il Broker stesso sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle Compagnie Assicurative con le quali la Stazione Appaltante sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.

Tutte le prestazioni fornite dall'Esecutore nella sua qualità sono a titolo non oneroso per il CINECA (gestione portafoglio, analisi rischi etc.).

Sono quindi a carico dell'Esecutore tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

## 2. Descrizione del servizio

Il servizio in oggetto si articolerà nelle seguenti attività di massima, che saranno svolte con la piena collaborazione dei competenti funzionari aziendali, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico:

- 1) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto il CINECA, i dirigenti e i dipendenti nei vari settori di attività, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture interessate;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
- 3) redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per il CINECA, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- 4) redazione di nuove proposte di capitoli di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
- 5) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
- 6) assistenza tecnico-professionale al Consorzio nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi (stima del valore di base dell'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali

- definitivi da utilizzare nella gara);
- 7) ai fini di quanto sub punto 6) la consegna della documentazione di gara e del materiale comunque utile alla predisposizione della gara medesima (bozze, statistiche, annotazioni) dovrà avvenire nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte del Consorzio, pertanto entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la pubblicazione del Bando di Gara, pena l'applicazione delle previste penali;
  - 8) la predisposizione della documentazione di gara dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto con CINECA;
  - 9) supporto in tutte le fasi di gara, ove richiesto, redazione di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicurative tecnica e comunque assistenza tecnica sino alla sottoscrizione dei contratti – polizze assicurative dopo l'espletamento della gara, da prestare nei termini richiesti dal Consorzio;
  - 10) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate da CINECA, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate;
  - 11) assistenza nell'eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse di CINECA sino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico; in particolare, in caso di sinistri attivi per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici aziendali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per CINECA; in caso di sinistri passivi per danni di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta di CINECA per la liquidazione al danneggiato;
  - 12) monitoraggio della evoluzione dei rischi in capo a CINECA, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio precedentemente rilevate e stimate, prestando assistenza per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti;
  - 13) relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello generale redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell'affidamento periodico delle polizze assicurative, almeno 3 mesi prima della scadenza delle stesse;
  - 14) aggiornamento in materia assicurativa a favore dei dipendenti di CINECA incaricati della gestione degli aspetti assicurativi aziendali;
  - 15) consulenza e assistenza all'ufficio legale e all'Ufficio acquisti del Consorzio anche nell'ambito di procedure di gara, sia attive che passive, oltre che, in ogni caso, ove richiesto, in vista della sottoscrizione di contratti per la definizione delle coperture assicurative da richiedere ai contraenti, in termini di tipologia e massimali, nonché per la verifica di garanzie fideiussorie rese sempre nell'ambito di procedure di gara attive e passive;
  - 16) ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria

---

nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio;

- 17) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di procedura di scelta del contraente per i servizi assicurativi.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di CINECA, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del CINECA, né potrà impegnare in alcun modo il CINECA, se non preventivamente autorizzato.

Sono comunque di competenza del CINECA la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker e la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.

### **3. Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi compresi il Decreto MIT 49/2018 e il D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

### **4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Il servizio avrà durata di 5 anni che decorreranno indicativamente dal 01/01/2021 o comunque dalla data di stipula del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di ulteriori 120 giorni dandone idonea comunicazione all'Esecutore, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al CINECA ovvero al nuovo Broker nel caso, alla scadenza del presente contratto, non sia stata ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora vengano meno, in capo all'Esecutore, i requisiti di partecipazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016.

Gli inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.

## 5. Riepilogo coperture assicurative esistenti

Le principali polizze attualmente in essere, il cui premio annuale lordo complessivo parametrato al 2019 ammonta ad € 284.312,50 e la commissione al broker ad € 27.292,32 annui, con le relative scadenze, sono:

LOTTO N.	RISCHIO	GARA	DATA SCADENZA FINALE DEL CONTRATTO	PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO 2019	COMMISSIONE BROKER ANNO 2019
1	RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	1715 - LOTTO 1	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 63.000,00	€ 6.132,52
2	ELETTRONICA - ALL RISKS	1715 - LOTTO 2	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 79.938,50	€ 7.845,51
3	CYBER	1715 - LOTTO 3	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 35.000,00	€ 3.406,95
4	DIRECTORS & OFFICERS - RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI	1715 - LOTTO 4	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 18.700,00	€ 1.820,29
5 (indagine di mercato)	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	1715 - LOTTO 5	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 20.349,00	€ 1.980,80
6	INCENDIO - ALL RISKS	1715 - LOTTO 6	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 18.422,00 -€ 63,80	€ 1.793,23 -€ 7,59
7	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA	1715 - LOTTO 7	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 17.940,00 € 6.979,00	€ 1.746,31 € 679,35
8	TUTELA LEGALE	1715 - LOTTO 8	ore 24:00 del 31/12/2020	€ 16.085,67 € 3.222,13	€ 1.578,72 € 316,23
				<b>€ 279.572,50</b>	<b>€ 27.292,32</b>
9	POLIZZA KASKO	Diretta	31/12/2020	€ 4.740,00	€ -
				<b>284.312,50 €</b>	<b>27.292,32 €</b>

## **6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento**

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle Compagnie di assicurazione. Il servizio pertanto non comporta per il CINECA alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del Broker resterà a totale carico delle Compagnie assicurative.

Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze di tipo RCA/ARD e sui premi delle polizze di tipo diverso da RCA/ARD.

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattasi servizi intellettuali che non comportano interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, per le medesime ragioni di cui sopra, non sono presenti costi della manodopera.

I movimenti finanziari percepiti dall'esecutore relativamente al presente affidamento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c.

## **7. Modifiche contrattuali**

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

Il CINECA si riserva altresì di chiedere all'Esecutore tutte le necessarie attività complementari e connesse all'oggetto del contratto così da rendere il servizio pienamente funzionale ed operativo. Le attività complementari e connesse sono quelle rientranti nell'ambito di merceologia del presente accordo.

Per determinare il corrispettivo delle attività complementari e connesse si farà riferimento ai listini ufficiali o ai prezzi medi di mercato.

## **8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore**

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

L'Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Esecutore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'Esecutore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

## **9. Subappalto**

Vista la specificità del servizio, non è ammesso il subappalto.

## **10. Garanzia definitiva e polizza RC**

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 31/2018.

L'Esecutore è responsabile per eventuali danni che, in relazione ai servizi eseguiti, potessero derivare a CINECA, ai propri dipendenti ed a terzi.

A tale scopo l'Esecutore ha presentato idonea polizza assicurativa RC professionale ai sensi dell'art. 112, comma 3, del d.lgs. 209/2005 con un massimale minimo € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali.

La polizza dovrà risultare attiva per tutta la durata dell'incarico.

## **11. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza**

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora emergessero inadeguatezze nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

## **12. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento o dalla vigente normativa;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- in caso vengano meno, in capo all'Esecutore, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

L'eventuale conclusione anticipata del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l'assistenza dell'Esecutore.

A tal fine la conclusione anticipata del contratto verrà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che nelle more dell'individuazione di un nuovo Broker dovranno interagire esclusivamente con CINECA.

## **13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

## **14. Riserve e Foro competente**

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

### **15. Tutela dei dati e riservatezza**

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore, resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

### **16. Cessione dei crediti**

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trova applicazione le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

### **17. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile

---

del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento Amministrativo presenti sul sito internet di CINECA.

**I** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

**II** Tipologia di dati trattati: verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi.

**III** Periodo di conservazione: fino alle necessità di comprovare quanto dichiarato all'interno della procedura di gara, e successivamente per l'esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

**IV** Fonte da cui hanno origine i dati: dichiarazioni fornite dall'Esecutore all'interno della procedura di affidamento e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.).

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

**V** Titolare del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

**VI** Responsabile del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

**VII** Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del Concorrente richieste per l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.

- 
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

**IX** L'Esecutore si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Descrizione del servizio;

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 7 – Modifiche contrattuali

Art. 8 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore;

Art. 12 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva;

Art. 14 - Riserve e Foro competente;

Art. 15 – Tutela dei dati e riservatezza;

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Offerta Tecnica;
2. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data \_\_\_\_\_

L'Appaltante: \_\_\_\_\_

L'Esecutore: \_\_\_\_\_

L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"

